

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2003, n. 30

**Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Istituzione di sede farmaceutica in deroga**

1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Valeggio - località Salionze. La zona di pertinenza è la seguente: via Attila, via Benaco, via degli Unni, via del Garda, via delle Alpi, via Dolomiti, vicolo E. Alessandrini, via G. Rossa, via Pa-strengo, via San Leone, via Scarpina, via Trento, via V. Bachelet, le località di Camalavicina, Campagnarossa, Monte Salionze, Prandina, le case sparse vedi casa Altesini, casa America, casa Augusta, casa Belvedere, casa Bonomi, casa Busetta, casa Busetta nuova, casa ca' del Lago, casa campagna Salionze, casa Campuzzo, casa Canova Salionze, casa Domenichella, casa Falcona, casa Fratta, casa Ghiaie, casa Lavinia, casa Maiella Monti, casa Marognotto, casa Monfarè, Dep. Monte Bianco, casa Monte Torcolo, casa Nuova Carteri, casa Orsola, casa Pasquali, casa Pravecchio, casa Radicchio, casa Redentrice, casa Righi, casa S. Giovanni, casa S. Marco, casa Silvanella, casa Torrente Valle, casa Valpezzone.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2003

Galan

**INDICE**

Art. 1 - Istituzione di sede farmaceutica in deroga

**Dati informativi concernenti la legge regionale 7 novembre 2003, n. 30**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 dicembre 2002, dove ha acquisito il n. 329 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Franchetto, Flavio Tosi, Cerioni, Rossi e Welponer;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 5°;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 giugno 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gustavo Franchetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 ottobre 2003, n. 10352.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi della legge n. 475/1968 e del DPR n. 1275/1971, la Regione Veneto deve provvedere ogni due anni alla revisione della pianta organica delle farmacie, tenendo conto della popolazione residente nei Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente la revisione, secondo i dati forniti dall'ISTAT.

Nel territorio del Comune di Valeggio sono presenti 2 farmacie, entrambe nel capoluogo e molto vicine l'una all'altra, che servono il territorio circostante: le frazioni di Borghetto, Vanoni-Remelli, Santa Lucia ai monti e Salionze.

Complessivamente è interessata una popolazione di 10.497 unità alla data del 31 dicembre 1999.

Il territorio del Comune di Valeggio comprende una superficie di chilometri quadrati 63,95.

La sua configurazione è oblunga e Salionze dista più di 6 Km dal capoluogo.

L'attuale pianta organica delle farmacie non tiene conto dei bisogni delle sedi più lontane e decentrate e non considera lo sviluppo demografico e residenziale che ha riguardato principal-

mente la località di Salionze (cresciuta di 142 unità negli ultimi 3 anni dopo il censimento sopraccitato).

L'articolo 1 della legge regionale n. 28/1993 consente l'istituzione di farmacie in deroga al criterio della popolazione, in presenza di motivate condizioni di viabilità e collegamenti, semprechè il nucleo abitativo da servire sia di almeno 1.500 abitanti e la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalla più vicina farmacia esistente.

A questo proposito si rileva che:

a) la via di comunicazione tra la frazione di Salionze ed il capoluogo di Valeggio è rappresentata dalla statale n. 249 Gardesana orientale, assai trafficata in tutte le ore del giorno, piuttosto stretta. Si sottolinea che non esiste alcun mezzo pubblico che collega la frazione con il capoluogo;

b) la presenza di una vocazione turistico-ambientale del territorio di Valeggio sul Mincio in generale e di Salionze in particolare, ai sensi della legge n. 231/1988 articolo 1 e legge n. 363/1991 articolo 6, essendo entroterra del lago di Garda, presenta caratteristiche tali che si rende opportuno, volendo valutare la necessità di servizi, di andare oltre il criterio strettamente numerico della popolazione residente;

c) la frazione di Salionze è abitata da circa 1.700 persone, compresi circa 250 residenti nella località di Camalavicina (lontana 1 Km) e circa 500 nella frazione di Oliosi (distante 2 Km che fa con Salionze una comunità con un unico parroco);

d) la popolazione residente a Salionze, comprendente anche molti anziani privi di mezzi autonomi, non ha assistenza farmaceutica e si trova costretta a percorrere quasi 4 chilometri con riferimento a Cavalcaselle e più di 6 chilometri con riferimento al capoluogo di Valeggio, per usare del servizio di farmacia, senza alcun collegamento di servizio pubblico.

Preso atto infine:

- dell'ampio movimento di base che si è mobilitato per fornire all'istituzione una petizione firmata da centinaia di cittadini;

- del dibattito approfondito del Consiglio comunale di Valeggio che ha portato all'approvazione unanime della delibera n. 51 del 4 settembre 2002, con la quale si evidenziano le condizioni di opportunità di una diversa delimitazione delle zone di competenza delle farmacie esistenti ricavando una nuova zona in località Salionze;

- della possibilità di costituire una soluzione logistica, comune sia alla nuova farmacia che alla sede del medico di base, in edificio centrale alla località di Salionze, attigue alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista via Trento n. 1, e quindi accentuando i vantaggi per la comunità interessata.

Si propone pertanto l'istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Valeggio - località Salionze; la zona di pertinenza viene definita come segue: località di Salionze.

### 3. Struttura di riferimento

Direzione piani e programmi socio sanitari